



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 267

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 7 agosto 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	58
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	62
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	65
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 117)</i>	»	70

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	72
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	73
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	74

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	76
---------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria**32^a Seduta***Presidenza del Presidente della 13^a Commissione***MARINELLO***indi del Presidente della 10^a Commissione***MUCCHETTI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani, il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero, il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1541-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, comunica preliminarmente che è in distribuzione una relazione illustrativa delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014. Manifesta quindi vivo disappunto per l'assenza di un rappresentante del Ministero per i Rapporti

con il Parlamento, stigmatizzando il comportamento dell'Esecutivo che, con emendamenti soppressivi, ha eliminato disposizioni approvate dalle Commissioni riunite sulle quali si era registrato un ampio consenso. L'agire del Governo è stato scorretto, sotto il profilo sostanziale, in quanto coercitivo di una decisione parlamentare che comunque raccoglieva istanze ministeriali e, sotto il profilo formale, poiché contraddittorio rispetto al maxiemendamento – presentato dallo stesso Governo – sul quale è stata apposta la questione di fiducia.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni critiche del presidente Marinello, sottolineando la mancanza di rispetto per le Istituzioni parlamentari sottesa al comportamento del Governo.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritiene necessario, pur nella ristrettezza dei tempi imposti dall'Esecutivo, approfondire i contenuti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALEO (*PD*) osserva che il lavoro svolto, in prima lettura, dalle Commissioni riunite è stato approfondito e condiviso. Comprende pertanto il disappunto del presidente Marinello, sottolineando che la Camera dei deputati ha approvato l'articolo 25-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di scambio di energia sul posto, che nonostante l'ampia condivisione politica non è stato possibile approvare nel corso dell'esame in Senato. Pari perplessità genera inoltre la inesplicabile soppressione delle disposizioni per il risparmio energetico relativamente alle lanterne semaforiche, di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta sospesa alle ore 8,45 riprende alla ore 13,45.

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il presidente MARINELLO dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 7.0.3, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 13.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 22.1, 24.1, 25.1, 25-*bis*.0.1, 26.1, 26.2, 30.1, 30.2, 30.3 e 30-*quinquies*.1.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 7.0.2 e 18.0.1.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice NUGNES (*M5S*) e il senatore MARTELLI (*M5S*) contestano l'ordinato svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite poiché non tutti i senatori sono seduti e ciò non consentirebbe la corretta verifica della presenza del numero legale e dell'esito delle votazioni.

Gli emendamenti 1.1 e 1-*bis*.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 1-*bis*.2.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1-*bis*.3.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1-*bis*.4 e 7.0.1.

Il presidente MARINELLO informa che l'emendamento 7.0.2 risulta ritirato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice NUGNES (*M5S*), l'emendamento 9.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 9.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), l'emendamento 9.3 è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARTELLI (*M5S*), l'emendamento 9.4 è posto ai voti e respinto.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 9.8 a prima firma del senatore Arrigoni, sul quale dichiara il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare.

Posti ai voti, gli emendamenti 9.8 e 9.9 risultano respinti.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2, 13.1 e 15.0.1.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 18.0.1.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.0.2, 22-bis.0.1 e 29.1, mentre gli emendamenti 24.2 e 26.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

I relatori si rimettono al Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il vice ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1541-B/1/10 e 13, G/1541-B/3/10 e 13, G/1541-B/8/10 e 13, G/1541-B/9/10 e 13, G/1541-B/12/10 e 13, G/1541-B/14/10 e 13, G/1541-B/15/10 e 13, G/1541-B/16/10 e 13, G/1541-B/18/10 e 13, G/1541-B/19/10 e 13 e G/1541-B/21/10 e 13.

Dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1541-B/5/10 e 13.

Esprime parere contrario sui restanti ordini del giorno ad eccezione degli ordini del giorno G/1541-B/2/10 e 13 e G/1541-B/20/10 e 13, di cui chiede la riformulazione riportata in allegato.

Il senatore PICCOLI (*FI-Pdl XVII*) riformula il dispositivo dell'ordine del giorno G/1541-B/2/10 e 13.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) riformula il dispositivo dell'ordine del giorno G/1541-B/20/10 e 13.

Il vice ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1541-B/2/10 e 13 (testo 2) e G/1541-B/20/10 e 13 (testo 2).

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/1541-B/4/10 e 13.

Con distinte votazioni sono respinti gli ordini del giorno G/1541-B/6/10 e 13, G/1541-B/7/10 e 13, G/1541-B/10/10 e 13, G/1541-B/11/10 e 13 e G/1541-B/13/10 e 13, mentre l'ordine del giorno G/1541-B/17/10 e 13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1541-B, già approvato dal Senato della Repubblica, come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541-B

(al testo del decreto-legge)

G/1541-B/1/10 e 13

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha disposto, al comma 2-*bis*, l'entrata in vigore, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della sanzione pecuniaria prevista dal decreto-legge n. 2 del 2012, relativa alla commercializzazione di sacchi per l'asporto merci non conformi alla normativa armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di *shopper* riutilizzabili non conformi alle caratteristiche stabilite dal decreto interministeriale del 18 marzo 2003;

il citato decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, definiva all'articolo 2 «Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente», modificando il divieto originale di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, facendo riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

la normativa citata solleva delle criticità in merito al fatto che, sulla questione del divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto, si fa esplicito riferimento a una norma tecnica qual è quella UNI EN 13432:2002 – che riguarda la «compostabilità», un settore specifico della biodegradabilità;

con tale riferimento la normativa italiana, entra nel merito della biodegradabilità operando una scelta che si pone ben oltre i requisiti europei di richiesta che tali prodotti siano biodegradabili e rende, di fatto impossibile l'operatività di tutte quelle centinaia di aziende che producono prodotti biodegradabili, ma non compostabili;

tale circostanza sta determinando serie criticità operative e occupazionali, in capo alle aziende coinvolte e rischia di favorire lo sviluppo di forme di monopolio che, di fatto, ledono la concorrenza – determinando per il nostro paese una condizione suscettibile di incorrere in sanzioni da parte della Comunità Europea;

impegnano il Governo:

a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti, imponendo i livelli ed i tempi di biodegradazione come richiesto dall'ISPRA (ad esempio 70 per cento di biodegradazione in due anni), considerato che la norma UNI EN 13432:2002 costituisce un *test* per la sola compostabilità, non per la biodegradabilità, e porterebbe ad avere sul mercato esclusivamente sacchi da asporto merci di derivazione amidacea, escludendo di fatto i sacchi resi biodegradabili mediante additivi verdi, i quali non necessitano di risorse alimentari per la loro produzione e si biodegradano nell'ambiente in un tempo fino a cinque volte minore rispetto alla cosiddetta bioplastica.

G/1541-B/2/10 e 13 (testo 2)

PICCOLI, ZANETTIN, PELINO, PUPPATO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541- B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge in esame è stato inserito l'articolo 30-*quinquies* di modifica dell'articolo 45 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi), comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

il vigente comma 2 dispone che detto Fondo è preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ed intende;

a) offrire un indennizzo a quelle Regioni il cui territorio in forza di attività estrattive o rigassificazione viene in qualche modo limitato nella

sua fruizione o danneggiato (pensiamo ad esempio ciò che per le attività turistiche può rappresentare la presenza di impianti *off shore*);

b) diminuire i costi di benzina/gasolio/gas per le popolazioni sul cui territorio insistono attività economiche derivanti dall'estrazione di idrocarburi e/o rigassificazione,

l'introdotta articolo 30-*quinquies* limita il Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

tale limitazione reca un iniqua disparità tra le Regioni e un danno per quelle interessate, anche o unicamente, da attività di rigassificazione, disincentiva le Regioni ad autorizzare l'insediamento di impianti di rigassificazione e prefigura possibili contenziosi tra lo Stato e le Regioni,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

G/1541-B/2/10 e 13

PICCOLI, ZANETTIN, PELINO, PUPPATO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541- B di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge in esame è stato inserito l'articolo 30-*quinquies* di modifica dell'articolo 45 (Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi), comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

il vigente comma 2 dispone che detto Fondo è preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle at-

tività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *off shore*, ed intende;

a) offrire un indennizzo a quelle Regioni il cui territorio in forza di attività estrattive o rigassificazione viene in qualche modo limitato nella sua fruizione o danneggiato (pensiamo ad esempio ciò che per le attività turistiche può rappresentare la presenza di impianti *off shore*);

b) diminuire i costi di benzina/gasolio/gas per le popolazioni sul cui territorio insistono attività economiche derivanti dall'estrazione di idrocarburi e/o rigassificazione,

l'introdotta articolo 30-*quinquies* limita il Fondo alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

tale limitazione reca un iniqua disparità tra le Regioni e un danno per quelle interessate, anche o unicamente, da attività di rigassificazione, disincentiva le Regioni ad autorizzare l'insediamento di impianti di rigassificazione e prefigura possibili contenziosi tra lo Stato e le Regioni,

impegna il Governo:

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la prossima legge di stabilità, che la modifica introdotta al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, non si applichi alle situazioni in essere (impianti estrattivi già in attività) e si applichi alle nuove attività di rigassificazione, cioè a quelle avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G/1541-B/3/10 e 13

PERRONE, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1541-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 10 prevede misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

fondamentale è il ruolo che svolge Eipli riferito alla programmazione ed esecuzione di studi, ricerche, progettazioni, realizzazione e gestione di opere volte a ricercare, reperire, captare, invasare, addurre e distribuire sempre maggiori volumi di acque ad uso plurimo;

la soppressione e la conseguente fase di liquidazione, non consente comunque di garantire la normale attività gestionale di tutto il sistema idrico che fornisce la risorsa anche al potabile, oltre che all'irriguo e all'industriale, perché l'Ente non è più in grado di contrarre obbligazioni anche di rilevante entità per fare fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di mantenimento in sicurezza delle dighe, la cui mancata esecuzione, poiché in aperto contrasto con i poteri attribuibili ad una gestione liquidatoria di un ente soppresso al quale non si sostituisce nella funzione alcun altro, soggetto, comporterebbe grave nocimento alla normale attività di accumulo e, distribuzione della risorsa idrica;

inoltre si deve sottolineare che la gestione degli invasi è regolata dalle direttive di legge nazionale, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio nazionale dighe, con l'obbligo di attendere alle prescrizioni da questo emananti, e, quindi, alla realizzazione degli interventi necessari per garantire per la messa in sicurezza degli impianti che l'ente soppresso non sarebbe in grado di assicurare;

sul versante economico e finanziario, la soppressione dell'Ente, determina la attribuzione dei costi rivenienti dalla massa debitoria ammontante, in assenza del preventivo risanamento, lungi, quindi, dal raggiungere i risultati di efficienza, efficacia, razionalizzazione e risparmio delle risorse pubbliche, il provvedimento determina conseguenze di segno decisamente opposto, con disfunzioni gravi e rilevanti, ed aggravio di costo notevolissimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento volto consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico, e a prorogare al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 204.

G/1541-B/4/10 e 13

ARRIGONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficienta-

mento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

il decreto interviene con diverse disposizioni in materia fiscale, sia sotto il profilo delle semplificazioni che sulle caratteristiche di applicazione di alcune tipologie di credito di imposta;

considerato che:

in materia di detraibilità di somme è intervenuto recentemente il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, che all'articolo 11 contiene tra le altre una norma di interpretazione autentica definita nella sede legislativa costituzionalmente competente, il Parlamento;

gli organismi statali privi di potere legislativo sono chiamati ad applicare la legislazione attenendosi al significato letterale della legge,

impegna il Governo:

a non riconoscere né autorizzare alcuna interpretazione della legislazione fiscale non derivante non direttamente dall'organo legislativo.

G/1541-B/5/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI, MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, STEFANI, TOSATO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

l'articolo 30-*quinquies* reca una modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*, ossia nella Regione Veneto;

con l'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (*royalties*) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma, istituendo un Fondo

alimentato dalle risorse rinvenienti da tale aumento, nonché dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati;

il Fondo doveva appunto essere utilizzato per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi *offshore*; gli impianti di rigassificazione in Italia sono purtroppo solo due: quello a terra di Panigaglia nel Golfo della Spezia costruito negli anni 70 e quello *offshore* di Porto Viro a Rovigo;

nel 2010, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con decreto del 12 novembre 2010, hanno attuato le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, escludendo le regioni interessate dalle attività di rigassificazione. Nel 2012, la Regione Veneto ha vinto il ricorso presentato al Tar del Lazio contro tale esclusione delle attività di rigassificazione dal calcolo dei contributi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;

a seguito del ricorso promosso dai Ministeri interessati, economia e finanze e sviluppo economico, e dalle regioni Calabria e Molise, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013, respingendo il ricorso n. 6865/2012, ha accolto per intero le violazioni rilevate dalla Regione Veneto la quale ha ottenuto di diritto la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione;

tenuto conto che:

come ribadito dal Consiglio di Stato «non appare decisiva, a tale riguardo, la circostanza che il Fondo sia alimentato (in parte, ma certamente preponderante) dall'aumento dell'aliquota delle *royalties* stabilita al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del *bonus*) e la destinazione dei benefici, sia perché il Fondo è alimentato non soltanto dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati»;

il Consiglio di Stato non ha ritenuto di «condividere la limitazione degli effetti del decreto, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, solo perché detta disposizione indica, quale criterio per la destinazione del Fondo alle iniziative a favore dei residenti di ciascuna regione interessata, il calcolo del beneficio in proporzione alle "produzioni" ivi ottenute»; «la circostanza che nella legge di settore, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si parli di "produzioni" ottenute, sulle quali calcolare il valore dell'aliquota da versare da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, non costituisce motivo sufficiente per considerare il calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 45 limitato alle sole imprese di estrazione di idrocarburi, potendosi estendere il concetto di produzione dai beni

(idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione»;

irrelevante, ai fini considerati, sembra poi il diverso regime (*royalties*, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 o tariffazione, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08) cui sono sottoposte le imprese operanti nel settore dell'energia, posto che la finalità del *bonus*, pur se in ipotesi intesa anche come ristoro del consumo energetico, non dipende dal tipo di corrispettivo versato»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e a individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti *off shore*, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.

G/1541-B/6/10 e 13

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 4 prevede sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle misure previste per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala campana DOP;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento, di destinare le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui in premessa all'aumento degli incentivi previsti dall'articolo 5 per l'assunzione di giovani in agricoltura.

G/1541-B/7/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premessi che,

l'articolo 26 interviene retroattivamente sulle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200 kw, riducendo l'ammontare dell'incentivo e spalmandolo su un periodo di tempo più lungo;

la norma crea discriminazioni in quanto i suoi effetti ricadono esclusivamente sul settore delle rinnovabili ed in particolare sul fotovoltaico e rischia di allontanare gli investimenti nel settore con ripercussioni negative su un settore giudicato strategico per l'economia del Paese;

inoltre, molte aziende italiane che hanno accesso a mutui bancari, contando sulla remunerazione degli investimenti nel fotovoltaico, potrebbero trovarsi nella condizione di non riuscire più ad onorare i propri debiti, e quindi, potrebbero essere costrette addirittura al fallimento, con un forte impatto sull'occupazione;

in particolare la lettera c) del comma 3 prevede un'alternativa al prolungamento del periodo dell'incentivo che tuttavia non va pienamente incontro alle esigenze degli operatori del settore in quanto mette in discussione i diritti già acquisiti creando assoluta incertezza,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, affinché vengano adottate soluzioni maggiormente consone alle esigenze degli operatori del settore fotovoltaico, anche attraverso una revisione delle percentuali di riduzione dell'incentivo, che tuteli sia i piccoli impianti che i grandi investitori.

G/1541-B/8/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo

sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premesso che,

l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per il miglioramento dell'efficiamento energetico degli edifici scolastici gli asili nido e gli edifici universitari pubblici;

il testo dell'articolo 9, al comma 1, come emendato dal Senato, prevede che la cassa Depositi e Prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti agevolati, tenuto conto di quanto stabilito da un decreto interministeriale previsto dal comma 8, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

tenuto conto che:

il comma 8 dell'articolo 9, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per individuare i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato indirizzati alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari;

il combinato disposto dei commi 1 e 8 non chiarisce in maniera univoca il termine a decorrere dal quale i soggetti pubblici interessati possono iniziare ad inviare le istanze,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per avvisare, con congruo anticipo, tutti i soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, asili nido ed edifici universitari quale deve essere inteso il termine a decorrere dal quale possono essere inviate le istanze per l'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

G/1541-B/9/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elet-

triche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premessò che,

il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014 consente ai fondi immobiliari di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, di cui all'articolo 1 comma 1110 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 istituito presso la Casa Depositi e Prestiti, per finanziare interventi di miglioramento delle performance energetiche delle scuole;

nel corso di esame del decreto-legge alla Camera dei Deputati è stato soppresso l'esplicito riferimento alla possibilità per le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di accedere ai finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, prevedendo contestualmente l'obbligo per i soggetti finanziari dei fondi immobiliari di coinvolgere soggetti privati cui affidare specifici compiti operativi connessi alla realizzazione degli interventi; gli interventi verranno selezionati dagli enti proprietari con procedure di evidenza pubblica;

la definizione della ESCO, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 115 del 2008 è «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti»;

fatti salvi gli obiettivi di un reale confronto competitivo su una concreta proposta realizzativa, che può essere avanzata solo da soggetti allo scopo qualificati, le ESCO sono per definizione i soggetti più qualificati a fornire servizi energetici,

impegna il Governo:

a considerare comunque comprese le ESCO tra i soggetti privati destinatari dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo, o comunque coinvolti alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

G/1541-B/10/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elet-

triche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premessi che l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che il comma 2-*bis* prevede il differimento al 31 dicembre 2015 del termine finale di efficacia del contratto fra il Ministero dell'Ambiente ed il fornitore del sistema;

ritenuto opportuno prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale, per tale periodo, fino all'individuazione del nuovo soggetto fornitore ossia fino al 31 dicembre 2015,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative indirizzate a prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale fino al 31 dicembre 2015, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto, d'intesa con le categorie interessate e, inoltre, a sospendere ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI fino alla conclusione della fase sperimentale.

G/1541-B/11/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea,

premessi che:

l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 2014, rende obbligatoria adesione al SISTRI per gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

i settori interessati sono quelli dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali e di servizio e da attività di smaltimento di rifiuti e trattamento acque;

parimenti, non sono obbligate ad aderire al SISTRI le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, anche se non conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;

tenuto conto che tali agevolazioni sono state introdotte ai sensi dell'articolo II del decreto-legge n. 101 del 2013 e, pertanto, una serie di imprese, oggi escluse dall'obbligo di aderire al SISTRI, si trovano già iscritte al sistema in osservanza, di precedenti disposizioni legislative;

ritenuto che occorre fare chiarezza sui soggetti iscritti al nuovo SISTRI,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a cancellare automaticamente dal SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi sino a 10 dipendenti compresi, prevedendo che le imprese che intendono utilizzare ugualmente il sistema in via volontaria di poterlo fare solo a condizione di effettuare una nuova, espressa iscrizione al SISTRI.

G/1541-B/12/10 e 13

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

premesso che:

la misura di cui all'articolo 15-*bis* (semplificazioni in materia di rifiuti da imballaggio) del decreto competitività approvato con la fiducia dal Senato della Repubblica, mira a chiarire alcuni aspetti controversi della attuale disciplina in materia di imballaggi, cercando di ristabilire la legalità e la tracciabilità laddove oggi può capitare che le difficoltà applicative della norma portino ad un mancato rispetto della stessa. Secondo l'attuale contesto normativo, infatti, il trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta l'esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene trasportata la merce nei diversi punti vendita, con aggravii sull'inquina-

mento, sul traffico e, in generale sull'ambiente. Queste difficoltà possono indurre gli operatori a non applicare la normativa sui rifiuti o a non applicarla correttamente e ciò in ragione di un contesto normativo inadeguato e farraginoso. Il paradosso dell'attuale normativa implica infatti che i mezzi che portano le merci non possano trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi, ragione per cui tali mezzi tornano ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggi nei punti di vendita;

in particolare, poiché molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in *reverse logistic*, dai luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri *transit point* logistici, ma devono essere depositati presso 1. luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi e ubicati nei centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro. Ciò comporta inevitabilmente non soltanto un aggravio di costi ma anche un impatto ambientale e sociale associato ai trasporti, che appare irragionevole considerato che stiamo parlando di materiali che sino ad un attimo prima hanno imballato merci, costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone;

la misura di cui all'articolo 15-*bis* è coerente anche con quanto previsto dall'articolo 180-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 circa l'emanazione (che avrebbe dovuto realizzarsi entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento ma non si è mai realizzata) di uno o più decreti ministeriali (Ministero dell'ambiente, di concerto con Ministero sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata) contenenti le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso la previsione di procedure autorizzative semplificate. L'emendamento 15-*bis* soppresso successivamente alla Camera dei deputati avrebbe introdotto quindi procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura («uno contro uno»), prevedendo con dettaglio i limiti della delega alla regolamentazione secondaria. Lo scopo: tracciabilità, legalità e applicabilità delle norme sulla gestione dei rifiuti da imballaggio;

impegna il Governo:

a prevedere quanto prima una apposita disciplina che consideri un'opportuna semplificazione in materia nelle forme e nei modi individuati nell'articolo 15-*bis* già approvato dal Senato in occasione dell'esame del decreto-legge competitività.

G/1541-B/13/10 e 13

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

l'articolo 24 del provvedimento in esame sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato introdotto il comma 9 che esclude dall'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 24 gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kw;

in particolare per RIU, SESEU e per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano quindi sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;

per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Tuttavia, al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, tali quote possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di alcuni criteri formulati durante l'esame al Senato;

considerato che:

se l'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema si riduce all'aumentare della diffusione dell'autoconsumo si produrranno effetti in contraddizione con gli obiettivi sia della direttiva europea sulle prestazioni energetiche in edilizia, sugli edifici ad «energia quasi zero», sia della direttiva sull'efficienza energetica, che prescrive che si adottino tariffe elettriche idonee a promuovere l'efficienza;

sarebbe stato più appropriato distinguere, come avviene in Germania, i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema in funzione della po-

tenza installata e tra impianti da fonti rinnovabili e da fonti fossili, considerato l'inquinamento generato da queste ultime,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta ad esonerare dagli oneri di sistema tutti i produttori che autoconsumano l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

G/1541-B/14/10 e 13

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci:

a) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso;

b) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante;

c) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali;

d) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili;

e) le imposte sul consumo (IVA e accise);

le misure contenute nel decreto in esame hanno l'obiettivo di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale, ma in maniera del tutto inopportuna, poiché gli interventi previsti dal provvedimento agiscono unicamente sulla macrovoce «oneri generali di sistema della bolletta elettrica»;

alcune delle misure previste dal provvedimento, quale la riduzione con effetto retro attivo della remunerazione degli impianti fotovoltaici pre-

sentano profili di dubbia costituzionalità. Altre disposizioni recano norme che si pongono in evidente contrasto con gli indirizzi comunitari e l'interesse generale di diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, senza peraltro costituire fonte significativa di gettito per la copertura dei costi del sistema elettrico;

in particolare, l'articolo 26 reca una modifica *ex lege* delle condizioni alle quali l'incentivo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw è stato riconosciuto in base alle convenzioni già stipulate. Tale misura ha il carattere di un intervento normativo sostanzialmente retroattivo. Esso verrebbe ad incidere su rapporti «di durata» già costituiti, su situazioni e sugli effetti di decisioni già assunte dai produttori che a tal fine hanno posto in essere i relativi investimenti, in base a previsioni economiche di cui è parte determinante l'incentivo;

nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stata introdotta una modifica alle riduzioni percentuali, dal 5 per cento al 6 per cento per gli impianti da 200 a 500 kW e dal 9 per cento all'8 per cento per impianti oltre i 900 kW. Tale modifica non migliora gli effetti nefasti che dalla disposizione deriveranno per le fonti rinnovabili;

considerato che:

l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;

da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato organizzato all'ingrosso e, da una parte, la componente energia nei contratti di mercato libero, dall'altra la componente PE della tariffa elettrica per i clienti del mercato vincolato;

la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata. I picchi di prezzo serali aggravano i costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico (AD) e, conseguentemente, il prezzo dell'elettricità per i consumatori serviti in regime di maggior tutela, il cui prelievo dalla rete è maggiore proprio nel tardo pomeriggio e in prima serata;

l'attuale criterio di ripartizione dei consumi elettrici per fasce, ai fini della fatturazione sia sul mercato libero che su quello vincolato, risulta del tutto incoerente con il mutato profilo orario dei prezzi all'ingrosso. Tale ripartizione finisce per incentivare, invece che scoraggiare, i consumi nella fascia serale, obbligando l'Acquirente unico ad acquistare quantitativi maggiori di elettricità proprio nelle ore in cui essa è più cara;

considerato inoltre che:

da informazioni verificabili sul sito del Gestore dei mercati energetici, il prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico a gennaio 2014, rispetto allo stesso mese del 2013, è diminuito dell'8 per cento, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013. Dai risultati dello studio «Irex Annual Report 2014», presentato a giugno da *Althesys Strategic Consultants*, relativo ai dati del 2013 emerge che la riduzione del PUN è ascrivibile alla penetrazione del fotovoltaico che oscilla tra i 15 e i 21 euro per megawattora;

se il mercato elettrico fosse gestito in modo efficiente, gli utenti potrebbero beneficiare da subito di una buona parte dei 25 euro per megawattora di riduzione del PUN causati in buona parte proprio dalla crescente presenza delle rinnovabili nel nostro *mix* produttivo. Un valore che corrisponde proprio alla per cento di sconto in bolletta promesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

rilevato che:

il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;

le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;

con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;

relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012 di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e ad assicurare la riduzione della componente energia delle bollette stesse, garantendo il pieno beneficio derivante dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità osservata sul mercato all'ingrosso per i clienti finali;

ad attivarsi affinché il contesto competitivo nel settore della vendita dell'energia elettrica sul mercato libero impedisca il consolidarsi di posizioni di ingiustificata profittabilità per taluni operatori;

a promuovere misure di sensibilizzazione nei confronti dei clienti finali sul mercato libero dell'elettricità relativamente ai potenziali vantaggi derivanti dal rinnovo dei contratti a prezzo fisso in essere, così che le nuove condizioni contrattuali riflettano il mutato contesto di mercato all'ingrosso;

a garantire una capillare verifica della correttezza ed opportunità delle scelte di approvvigionamento dell'Acquirente Unico, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla copertura a termine dei rischi di variazione del prezzo, onde assicurare che i clienti del mercato vincolato possano godere appieno ed in tempi rapidi della riduzione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, relativamente ai costi e ai benefici di una immediata revisione delle fasce orarie per la fatturazione dei consumi di elettricità sul mercato elettrico e vincolato, così come già stabilito dal cosiddetto decreto-legge Destinazione Italia (decreto-legge n. 145 del 2013).

G/1541-B/15/10 e 13

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico; durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati è stato inserito il comma *2-bis*, secondo cui nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali;

durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre soppresso l'articolo *10-bis*, inserito al Senato, che era volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015;

considerato che:

gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito nel corso del tempo consistenti riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS), che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

– istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con la quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

– prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi;

– dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi;

– evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;

– introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza.

G/1541-B/16/10 e 13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

la lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 14 considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro) di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o fore-

stale naturale non pericoloso nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate nella norma;

durante l'esame presso le Commissioni riunite della Camera dei deputati tale disposizione è stata modificata al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali (escludendo quindi le materie fecali). La medesima disposizione è stata inoltre integrata al fine di consentire ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale in questione nei seguenti casi:

a) qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;

b) qualora dalla combustione possano derivare rischi per l'incolumità e la salute, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

considerato che:

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni.

G/1541-B/17/10 e 13

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (disegno di legge n. 1541-B),

premessi che:

l'articolo 22 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati, reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese;

l'Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha calcolato per l'anno 2013 rincari dei prezzi e delle tariffe su beni e servizi che peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia, comportando un'ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di conseguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese sui servizi bancari, per i quali si spenderanno circa 118 euro annui in più, nonché sulle imposte di bollo. Con riguardo alla voce mutui, l'Associazione bancaria italiana ha registrato a gennaio un lieve aumento dei tassi applicati sui nuovi mutui, cresciuti dal 3,7 al 3,75 per cento. Un dato, tuttavia, preoccupante, è nel differenziale di tasso sui mutui tra l'Italia e l'Unione europea, a svantaggio del nostro Paese, che comporterà un aggravio di costo per le famiglie italiane rispetto a quelle della zona euro;

la dinamica dei prezzi, oltre a seguire il naturale andamento del mercato, determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, in alcuni settori è influenzata da fenomeni di alterazione della concorrenza, con conseguente distorsione dei prezzi stessi. Ne sono un esempio i conti correnti bancari, i cui costi oltre a risentire del generalizzato aumento delle imposte su di essi, risentono anche di una scarsa trasparenza dal lato dell'offerta, nonché di un'informazione alla clientela spesso limitata,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di ogni opportuna iniziativa volta a scindere i legami effettivi esistenti tra apertura del conto corrente ed altri servizi bancari, quali il mutuo, il risparmio amministrato e le polizze assicurative, nonché alla riduzione dei tempi di chiusura dei conti correnti e degli eventuali vincoli presenti in fase di chiusura dei medesimi conti.

G/1541-B/18/10 e 13

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la defi-

nizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» (A.S. 1541-B),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese. Il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità;

il nostro Paese ha la necessità di adottare misure per favorire la crescita industriale, anche attraverso la promozione di ogni iniziativa utile che possa creare ricchezza e posti di lavoro. A tal fine sarebbe opportuno dare avvio ad un programma di azioni di supporto ad un adeguato sviluppo dei brevetti;

risulta opportuno valorizzare soprattutto quei brevetti dotati di un Rapporto di ricerca impeccabile, ovvero quelli che l'EPO (*European Patent Office*) ravvisa essere interamente dotati di requisiti di novità, attività inventiva e industrialità e, dunque, con reali possibilità di piazzarsi sul mercato;

è opportuno peraltro che lo Stato italiano si attivi, entro un tempo certo, adottando iniziative volte a sostenere ed agevolare il titolare del brevetto, affinché l'interesse dell'inventore coincida esattamente con l'esigenza dello Stato di promuovere la crescita del paese,

impegna il Governo:

ad assumere, in un'ottica di stimolo alla crescita economia, ogni iniziativa utile, inclusa la costituzione di un apposito fondo, al fine di sostenere l'avvio di attività d'impresa di quei soggetti titolari di brevetti che abbiano ricevuto un «rapporto di ricerca» eccellente da parte dell'EPO (*European Patent Office*).

G/1541-B/19/10 e 13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (ar-

ticolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);

alcune di queste disposizioni sono state modificate durante l'esame presso la Camera dei deputati; secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche. Al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegna il Governo:

a prevedere, con appositi provvedimenti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli *ex* impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale;

a promuovere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica, in modo da evitare fenomeni di speculazione;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a disincentivare l'importazione extra UE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas;

a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW al fine di garantire una maggior tutela della salute dei cittadini e il rispetto dell'ambiente, anche attraverso la sottoposizione obbligatoria a valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale;

a procedere, nell'arco di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e alla loro successiva eliminazione.

G/1541-B/20/10 e 13 (testo 2)

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese e stabilire regole più opportune per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;

durante l'esame presso la Camera dei deputati era stato approvato dalle Commissioni riunite un emendamento in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevedeva l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kw e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Tale disposizione è stata successivamente soppressa,

considerato che:

la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;

il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;

il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;

il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

nella risposta all'interrogazione n. 5-02689, presentata presso la Camera dei deputati, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare 36/E del 2013 dell'Agenzia delle entrate, prevedendo requisiti e condizioni per l'esonero dalla variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40 per cento.

G/1541-B/20/10 e 13

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premessi che:

con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese e stabilire regole più opportune per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;

durante l'esame presso la Camera dei deputati era stato approvato dalle Commissioni riunite un emendamento in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo, si prevedeva l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kw e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Tale disposizione è stata successivamente soppressa,

considerato che:

la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;

il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;

il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;

il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

nella risposta all'interrogazione n. 5-02689, presentata presso la Camera dei deputati, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempri una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere la circolare dell’Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo che la variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell’impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell’impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.

G/1541-B/21/10 e 13

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»,

premesso che:

l’articolo 23 del provvedimento in esame ha disposto, al comma 3-*bis*, che fino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 KV «Sorgente Rizziconi» tra la Sicilia e il Continente, al compimento del processo di metanizzazione della Sardegna e, più in generale, fino alla realizzazione di altri interventi finalizzati al significativo incremento delle capacità di interconnessione tra le reti elettriche siciliana e sarda con quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia e Sardegna, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e hanno l’obbligo di offerta sul mercato del giorno prima;

le modalità di offerta e remunerazione di tali unità saranno definite o ridefinite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;

in attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell’ambito del mercato di servizi di dispacciamento, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico procederà a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna;

tale circostanza potrebbe determinare serie criticità in capo alle aziende del settore e rischia di ledere i principi della concorrenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che le misure disposte con il comma 3-*bis* dell'articolo 23 del provvedimento in esame siano operative decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1.

1.1

GALIMBERTI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

Art. 1-*bis*.

1-*bis*.1

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale"».

1-bis.2

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.»

1-bis.3

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.»

1-bis.4

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110 del 2008 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 15 gennaio 2008 può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.».

Art. 7.

7.0.1

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. - (*Pubblicazione della sentenza*). – 1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza".

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*".

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 51, commi 3-*bis*" sono inserite le seguenti: ", con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,"».

7.0.2

BONFRISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis."».

7.0.3

BONFRISCO, PELINO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofruttili, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero auto-

certificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

Art. 9.

9.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Sopprimere il comma 4.

9.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 4, sostituire le parole: «presentati dai» con le seguenti: «dalle ESCo, così come definite alla lettera i), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 e dai».

9.3

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le ESCO, come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

9.4

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pena la revoca del finanziamento, gli interventi realizzati dai fondi immobiliari di cui al presente comma devono essere attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.».

9.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che la selezione dei soggetti ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 avvenga unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.».

9.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che gli interventi per l'efficientamento energetico di cui al presente articolo siano attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.».

9.7

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, BLUNDO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità di verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi fissati dal comma 6.».

9.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, MARTELLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del comune o del soggetto gestore, essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

9.9

GIROTTI, MARTELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell'articolo 234 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

Nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della segnaletica luminosa stradale».

Art. 10.**10.1**

DI BIAGIO

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 4, dopo le parole: "autorità di distretto, nonché" sono aggiunte le seguenti: "di professionisti iscritti agli appositi albi regionali,"».

Art. 11.**11.1**

DI BIAGIO

Al comma 2, al secondo periodo dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo quantificati in euro», sostituire le parole da: «ventimila annui» fino alla fine, con le seguenti: «novemila per l'anno 2014 e ventimila a decorrere dal 2015, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa recata all'articolo 12, comma 2, punto due, della legge n. 59/1993».

11.2

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 2-bis.

11.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

«6-ter. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", sopprimere le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" e dopo le parole: "pertinenze esterne" aggiungere le parole: "con dimensioni abitabili"».

Art. 12.**12.0.1**

ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina in materia di inquinamento acustico delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, dopo le parole: "dalle aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "dagli eliporti,".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, e successive modificazioni, dopo le parole: "di aviosuperfici," sono inserite le seguenti: "di eliporti,".

3. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, e successive modificazioni, le parole: "aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile," sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, e successive modificazioni, le parole: ", nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile" sono soppresse».

12.0.2

ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. Ai fini della puntuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, per gli edifici in cui sia rilevato in via

giudiziaria il mancato rispetto dei valori limite dettati dalla normativa, è fatto obbligo di effettuare il risanamento attraverso appropriati interventi tecnici di adeguamento, al fine di rendere la destinazione degli edifici idonea al loro uso.

2. L'obbligo ad adempiere alla suddetta azione di risanamento è posto a carico prioritariamente del costruttore o venditore che provvede direttamente, e a suo carico, alle opere idonee alla soluzione delle carenze acustiche rilevate. In via sostitutiva tale obbligo è trasferito all'acquirente al quale è garantita la totale copertura finanziaria da parte del costruttore o venditore a seguito di accordo tra le parti e di presentazione di idonea documentazione giustificativa che evidenzi sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento sia le risorse finanziarie associate.

3. Ai fini dell'accertamento strumentale del rispetto dei valori limite di legge, nelle more dell'adozione delle indicazioni progettuali previste all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è ammessa una tolleranza di 3 dB (decibel) dei valori limite contenuti nel citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997. L'accertamento giudiziale del mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà contemplare una stima del costo massimo ammissibile relativo agli interventi di risanamento acustico da eseguire».

Art. 13.

13.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 242-bis» inserire i seguenti:

*"Art. 242-ter. – (Concentrazioni soglia di contaminazione pari ai valori di fondo esistenti). –1. Non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera *b*).*

Art. 242-quater. – (Censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli). – 1. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente devono predisporre il censimento e la mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli, sulla base degli esiti delle analisi di caratterizzazione dei suoli effettuate in contraddittorio dalle varie Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente nell'ambito dei vari procedimenti già conclusi e suddivisi per aree omogenee.

2. Il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) rilevato tramite il censimento di cui al comma 1, purché in-

feriore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assumono pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A.

3. Le Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente provvedono all'aggiornamento del censimento e mappatura dei valori di fondo esistenti dei suoli a conclusione di ogni accertamento eseguito sul territorio"».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006," sono soppresse;

2) dopo le parole: "da utilizzare per" la parola: "escludere" è sostituita dalle seguenti: "accertare eventuali";

3) le parole: ", ove conformi ai limiti del test di cessione," sono sostituite dalla seguente: "altresì";

b) al comma 3:

1) dopo le parole: "sono fonti di contaminazione" è aggiunta la seguente: "potenziale";

2) dopo le parole: "e come tali" sono inserite le seguenti: ", qualora le concentrazioni attese in falda, valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda, superino i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

3) dopo le parole: "devono essere rimosse o" sono inserite le seguenti: "in alternativa, attivando le procedure di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,";

4) dopo le parole: "senza rischi per la salute" sono aggiunte le seguenti: "e per le acque sotterranee".

3-ter. Le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono fissate dall'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni».

13.2

DE PETRIS

Al comma 5, lettera b), capoverso «Art. 241-bis», comma 1, dopo le parole: «difesa nazionale» inserire le seguenti: «ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o alle esplosioni di materiale bellico».

Art. 15.**15.0.1**

ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti, come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Art. 17.

17.0.1

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'80 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste effettuate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro dello Sviluppo economico ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010";

b) al comma 6 sopprimere la parola: "singole";

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, i proventi residui raccolti nel periodo 2015-2020 sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

17.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo dopo la parola: "trasferisce" aggiungere la parola: "trimestralmente";

b) al comma 2 secondo periodo sopprimere la parola: "successivamente" ed aggiungere dopo la parola: "versati" le parole: "entro trenta giorni";

c) al comma 3 sopprimere le parole da: "previa verifica" fino alle parole: "di cui al comma 1"».

17.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".

2. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e 18 dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

b) al comma 2, le parole da: "le Regioni", fino a: "in particolare:" sono sostituite dalle seguenti: "le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le parole: "e gli strumenti per assicurarne il mantenimento";

d) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico".

3. All'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati"».

Art. 18.**18.0.1**

PELINO, BOCCA, PERRONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari)*

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

18.0.2

CONSIGLIO, ARRIGONI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari).*

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma 1 stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal medesimo comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.».

Art. 22.

22.1

PUGLIA

Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, i seguenti:

«7-*quater*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-*quinqüies*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.".

7-*quinqüies*. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

7-sexies. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal comma 7-*quater*, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

7-septies. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute dai commi 7-*quater* a 7-*sexies*. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 7-*sexies* comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada"».

Art. 22-bis.

22-bis.0.1

CONSIGLIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo 22-bis inserire il seguente:

«Art. 22-ter.

*(Semplificazioni in materia di attività imprenditoriali
commerciali e artigianali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

Art. 24.**24.1**

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo 24.

24.2

DE PETRIS

*Al comma 9, sostituire le parole: «20 Kw» con le seguenti: «100 Kw».**Conseguentemente all'articolo 25-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 Kw» con le seguenti: «100 Kw».*

Art. 25.**25.1**

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 25-bis.**25-bis.0.1**

MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'articolo 25-bis, inserire il seguente:***«Art. 25-ter.***(Disposizioni per la riduzione degli oneri di sistema)*

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non

più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69».

Art. 26.

26.1

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

26.2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione pari al 6 per cento per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 200 KW».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«113-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), al relativo onere quantificato in 300 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

26.3

DE PETRIS

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

Art. 29.**29.1**

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «120 milioni».

Art. 30.**30.1**

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«b) dopo la lettera d), comma 2, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"d-bis. agli impianti fotovoltaici, ubicati sugli edifici, di potenza nominale fino a 6 kw".».

30.2

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. – (Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica) – 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei biogas in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo

11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto stazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o captazione del *biogas*, sistemi di depurazione e/o liquefazione del *biogas*, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post-combustione* rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è atte stata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

30.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter. – (*Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica*) – 1. A fini di sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica, gli impianti di produzione di energia elettrica dai biogas prodotti da discarica realizzati all'interno di discariche autorizzate dove è prevista la captazione, il trattamento e la distruzione dei *biogas* in esse prodotti, sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.

2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale territorialmente competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente competenti in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.

4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del *biogas* operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sotto-stazioni di aspirazione e controllo, tuberia, stazioni di aspirazione o cap-

tazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del *biogas*, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post-combustione* rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

7. Agli impianti di cui al precedente comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012 in materia di obbligo di iscrizione a registri o di partecipazione ad aste per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti, né gli oneri di bilanciamento del sistema elettrico previsti dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici n. 281/2012/R/efr e 493/2012/R/efr."».

Art. 30-quinquies.

30-quinquies.1

ARRIGONI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria

271^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con presupposto ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo, con un presupposto ed osservazioni, pubblicata in allegato, in cui si rimarca l'opportunità di inserire l'esplicita abrogazione della norma che prevede la corresponsione ai componenti delle commissioni censuarie di gettoni di presenza, nonché la necessità di subordinare l'eventuale adozione di decreti ministeriali recanti l'incremento del numero delle sezioni di tali commissioni alla scrupolosa verifica delle risorse finanziarie disponibili.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è fornito della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Rinvia, altresì, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 59/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO osserva che l'aggiornamento della relazione tecnica non reca riferimenti ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, soppressivo dei commi *7-bis* e *7-ter* dell'articolo 22, nei quali si disciplinava la restituzione di circa 500 milioni di euro a Poste italiane S.p.a., in ottemperanza ad una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per effetto dell'approvazione di tale emendamento soppressivo, si registra un miglioramento di circa 500 milioni sia sul saldo netto da finanziare che sul fabbisogno. Tuttavia, tali risorse risultano comunque vincolate, in futuro, per adempiere alla citata sentenza della Corte di giustizia europea e non potranno, quindi, essere utilizzate per la copertura finanziaria di altri provvedimenti.

Interviene incidentalmente la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per domandare chiarimenti sugli effetti finanziari della citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il vice ministro MORANDO e il presidente AZZOLLINI forniscono alcuni chiarimenti sul tema.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) censura la tendenza, propria di questo decreto come di altri provvedimenti del Governo, ad utilizzare come mezzo di copertura il fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, distorcendolo rispetto alle finalità originarie.

Il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che all'incremento dei rimborsi di spesa, a sua volta derivante dall'aumento del numero dei componenti delle commissioni censuarie, possa farsi fronte con le disponibilità esistenti in bilancio, considerato, peraltro, che ai componenti delle commissioni non spetteranno compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti.

Il parere di nulla osta è, altresì, reso con le seguenti osservazioni:

– risulta necessario inserire nel provvedimento l'abrogazione esplicita dell'articolo 2, comma 1-*octies*, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, che prevede la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni;

– l'eventuale aumento delle sezioni delle commissioni censuarie, da effettuarsi con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento in titolo, deve essere subordinato alla scrupolosa valutazione delle risorse finanziarie disponibili, onde evitare l'insorgenza di oneri imprevisti connessi all'ampliamento dei soggetti titolati a ricevere rimborsi di spesa.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria**128^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore MOSCARDELLI (*PD*), sintetizzando il contenuto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati di competenza della Commissione.

Segnala anzitutto l'articolo 3, che ai commi 1-3 prevede due crediti d'imposta: uno, per nuovi investimenti da parte di imprese agricole, agroalimentari e che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari; l'altro, per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Fa presente che le disposizioni, condivisibili nel loro complesso, presentano uno specifico interesse per i profili di controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

La Camera ha soppresso l'articolo 7-*sexies*, introdotto dal Senato, che stabiliva che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in

Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente. Viene ribadito quindi il limite all'uso del contante, in continuità con il percorso di contrasto all'evasione e al riciclaggio.

All'articolo 20, la Camera ha soppresso il comma *1-ter* che autorizzava la CONSOB a procedere all'assunzione di personale mediante chiamata diretta.

L'articolo 21, – prosegue il relatore – reca ai commi 1 e 2 modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. Durante l'esame presso la Camera è stato soppresso il comma *2-bis*, che esentava le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni: si tratta di una modifica rilevante sulla quale esprime apprezzamento.

L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese. La Camera ha soppresso il comma *7-bis*, che disponeva la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato. Anche il comma *7-ter*, che provvedeva alla relativa copertura finanziaria, è stato soppresso dalla Camera.

Illustra poi i contenuti dell'articolo *22-quinquies* di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che aveva trasformato la Cassa depositi e prestiti in Società per azioni, volto a parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche; si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche. Durante l'esame presso la Camera è stato aggiunto un nuovo comma 2, diretto a subordinare l'attuazione della disposizione in esame all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (aiuti di Stato).

Conclude, proponendo pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il relatore e esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'anno dando atto ai Gruppi di maggioranza e di opposizione di aver sempre collaborato fattivamente.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del parere.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottolinea criticamente la circostanza che sia per il decreto-legge pubblica amministrazione che per quello in esame il Governo, utilizzando sempre il voto di fiducia su मामिementamenti, ha dovuto rimediare ad errori e ha cambiato il proprio parere su questioni rilevanti: sollecita quindi una maggiore attenzione dell'Esecutivo nella gestione del processo legislativo.

A nome delle rispettive parti politiche dichiarano il proprio voto contrario i senatori SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), Raffaella BELLOT (*LN-Aut*), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*) e VACCIANO (*M5S*).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare il parere è approvato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria

120^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sul disegno di legge n. 1541-B recante conversione in legge del decreto-legge competitività, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è previsto anche il parere della 7^a Commissione in quanto sono state apportate alcune modifiche alle parti di competenza.

Data l'imminente calendarizzazione del provvedimento in Aula, l'argomento assume priorità rispetto agli altri punti all'ordine del giorno della Commissione.

Convoca pertanto una seconda seduta pomeridiana per integrare l'ordine del giorno con il provvedimento summenzionato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**121^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PUGLISI (PD) riferisce che la 7^a Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle parti di sua competenza del decreto-legge competitività. Nel precisare che le modifiche riguardano due articoli, il 9 e il 12-ter, illustra anzitutto l'articolo 9, già presente nel testo originario del decreto, riguardante la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici, universitari e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ricorda in proposito che in prima lettura al Senato, la 7^a Commissione si era espressa in senso favorevole a tale disposizione.

Segnala quindi che alla Camera dei deputati è stato modificato il comma 4, nel senso di prevedere che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato presentati da fondi immobiliari chiusi, come originariamente previsto, anche insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento, selezionati con procedura ad evidenza pubblica.

Precisa inoltre che in seconda lettura è stato altresì modificato il comma 8, che prevede un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanzia-

menti a tasso agevolato. A seguito della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, fa notare che il decreto dovrà definire anche le caratteristiche dei progetti che si intendono realizzare, al fine di assicurarne la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

Sottolinea indi che l'articolo 12-ter, introdotto nel decreto durante l'iter presso le Commissioni riunite 10^a e 13^a, e su cui pertanto la 7^a Commissione non aveva avuto modo di esprimersi, recava norme in materia di inquinamento acustico negli eliporti e nei luoghi dove si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Fa presente in proposito che detto articolo è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Alla luce della esiguità delle modifiche alle parti di competenza, propone di confermare il parere favorevole già espresso in prima lettura.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) segnala una grave dimenticanza nell'articolo 9, laddove non si menzionano gli enti pubblici di ricerca tra i soggetti che possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico. Nel riconoscere che la responsabilità di tale assenza ricade anche sul Senato, che non l'ha evidenziata in prima lettura, rileva criticamente che sempre più spesso si trascurano gli enti di ricerca pur rappresentando essi il secondo pilastro della ricerca italiana, accanto alle università, come infatti segnalato nello schema di risoluzione relativo all'affare assegnato n. 235.

Stante la sostanziale impossibilità di modificare nuovamente il decreto in esame, invita tutti i commissari a farsi promotori di un disegno di legge, di cui richiedere eventualmente l'assegnazione in sede deliberante, al fine di modificare il provvedimento in esame, una volta convertito in legge, e consentire così agli enti di ricerca di accedere a tali finanziamenti.

Il senatore CONTE (*NCD*) suggerisce al senatore Bocchino di inserire la questione all'interno dello schema di risoluzione sul predetto affare assegnato n. 235 onde impegnare il Governo a sostenere un eventuale azione legislativa nel senso sopra descritto. Giudica comunque positivo il decreto-legge in titolo, sottolineando come sono stati realizzati numerosi interventi da parte dei comuni attraverso i finanziamenti per l'edilizia scolastica.

Riprende brevemente la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) per manifestare la sua disponibilità a integrare lo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 235 nel senso indicato, precisando tuttavia che in tal modo non si avrebbe una norma di legge operativa in tempi brevi. Ribadisce pertanto la necessità che la Commissione avvii una specifica iniziativa legislativa o che in alternativa intervenga il Governo mediante un provvedimento urgente.

Il sottosegretario REGGI condivide l'osservazione del senatore Bocchino, concordando altresì che la segnalazione del problema all'interno di

una risoluzione non rappresenta una soluzione immediatamente efficace. Propone invece di recepire il tema all'interno dell'imminente provvedimento d'urgenza sulla scuola, che tratterà anche aspetti connessi all'edilizia, relativamente fra l'altro ai conservatori. In quella sede potrà perciò essere affrontata anche la questione dell'edilizia degli enti di ricerca.

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che, trattandosi di un provvedimento in terza lettura, non è possibile introdurre argomenti ulteriori rispetto alle parti modificate dalla Camera dei deputati. Raccogliendo tuttavia l'istanza avanzata, ipotizza l'invio di una nota formale al Governo al fine di mantenere alta l'attenzione sul tema. Prende peraltro atto positivamente della disponibilità manifestata dal Sottosegretario.

La senatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte delle senatrici SERRA (M5S) e PETRAGLIA (Misto-SEL), nonché del senatore CENTINAIO (LN-Aut) e di astensione dei senatori BOCCHINO (Misto-ILC) e LIUZZI (FI-PdL XVII), dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1541-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati
sulle parti di competenza, che riguardano gli articoli 9 e 12-ter,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 117

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, on. Franca Biondelli (Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione, ricordando che il sottosegretario è accompagnato dalla dottoressa Stefania Congia, dirigente della Divisione IV della Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dal dottor Claudio Teruggi, capo della segreteria del sottosegretario.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e il senatore Riccardo MAZZONI (*FI-PDL*).

Rispondono la dottoressa Stefania CONGIA, *dirigente della Divisione IV della Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, e il sottosegretario Franca BIONDELLI, *fornendo ulteriori elementi di valutazione*.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario Biondelli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 7 agosto 2014

Plenaria

(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere prima all'esame della relazione semestrale e successivamente all'audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli.

La Commissione concorda.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Seguito dell'esame e approvazione)

La Commissione prosegue l'esame della Relazione, rinviato nella seduta del 31 luglio 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non sono state avanzate proposte di modifica o integrazione alla Relazione, presentata nella seduta del 31 luglio 2014.

Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) precisa di non avere presentato proposte modificative della relazione in quanto ne condivide l'impostazione. Nel preannunciare il voto favorevole sulla relazione, ritiene utile che la Commissione possa approfondire, in vista della prossima relazione

semestrale, le prospettive del federalismo fiscale alla luce delle modifiche costituzionali e legislative in corso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la proposta di calendario dei lavori della Commissione, che sarà valutato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene conto proprio del rilievo del senatore Fornaro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la Relazione (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 31 luglio 2014*).

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, sul processo di revisione della spesa con particolare riferimento alle Regioni e agli enti locali

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Giovanni PAGLIA (*SEL*) e Roger DE MENECH (*PD*), nonché i senatori, Maria Cecilia GUERRA (*PD*), Magda Angela ZANONI (*PD*), Claudio BROGLIA (*PD*), Bachisio Silvio LAI (*PD*) e Federico FORNARO (*PD*).

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 266 di mercoledì 6 agosto 2014, 77^a seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 53, ventesima riga, sostituire la frase: «sedute del 15, del 16, del 22 e del 30 luglio» *con la seguente*: «sedute del 15, del 16 e del 30 luglio».